

Statuto della “FONDAZIONE BOLOGNA IN MUSICA ETS”

ART.1- COSTITUZIONE - MODELLO DI RIFERIMENTO - DENOMINAZIONE E DURATA
E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE BOLOGNA IN MUSICA ETS" di seguito solo Fondazione, per trasformazione dell'Associazione Bologna in Musica già costituita il 26 maggio 2006, che modifica il proprio Statuto nel presente, ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile,

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice civile.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione di "FONDAZIONE BOLOGNA IN MUSICA ETS". La Fondazione ha durata illimitata.

ART.2-SEDE

La Fondazione ha sede legale a Bologna.

La Fondazione ha facoltà di istituire sia in Italia sia all'estero sedi secondarie, rappresentanze, uffici e succursali o unità operative nonché ai sensi dell'articolo 6, Delegazioni, onde svolgere attività accessorie e strumentali alle proprie finalità. La variazione di sede legale non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto, se contenuta all'interno dello stesso Comune.

ART.3-PRINCIPI E SCOPI

La Fondazione nasce dalla trasformazione dell'Associazione Bologna in Musica, associazione attiva nel mondo musicale e culturale per la promozione della musica jazz, al fine di consolidarne il patrimonio e continuare nel tempo l'attività del più antico festival jazz italiano denominato "Bologna Jazz Festival". L'esperienza acquisita sviluppando e partecipando a progetti multiculturali, finalizzati all'integrazione dei popoli e alla condivisione della cultura le hanno permesso di stringere partnership importanti, mantenendo gli scopi istituzionali che saranno più agevolmente raggiunti con una struttura più solida dal punto di vista patrimoniale e duratura nel tempo.

La Fondazione si configura come un Ente senza scopo di lucro volto all'esclusivo perseguimento di finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale promuovendo l'inclusione sociale, il benessere della persona e la cittadinanza attiva. È apartitica e svolge la propria attività con lo scopo principale di diffondere la cultura della musica e dello spettacolo, organizzando e promuovendo progetti ed eventi.

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato, non ha scopo di lucro, persegue finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale e intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

- perseguimento di finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore;
- obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento

have received \$500.00 from Vito Ben. Quach
Beno. Date

di finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore;

- divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto partecipativo, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

ART.4-ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale, anche cooperando e collaborando per quanto possibile con le Istituzioni Pubbliche, le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione persegue la diffusione della musica jazz in particolare, delle arti performative e della cultura musicale in generale, e potrà quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- promuovere, partecipare, organizzare e realizzare eventi, manifestazioni, concerti, rassegne, spettacoli teatrali e musicali, di danza, proiezioni cinematografiche, mostre e tutti quegli eventi culturali che risultino di interesse nei campi dell'arte, della musica e dello spettacolo, e in particolare della musica jazz, atti a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di cultura della collettività e in cui si stimoli anche la riflessione su temi sociali e materie di interesse comune;
- promuovere progetti di ricerca e studio nel campo della musica e dello spettacolo, svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari, anche in collaborazione con le scuole, attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- provvedere all'organizzazione e alla gestione dei beni a essa affidati a diverso titolo da enti pubblici e/o da soggetti privati e all'allestimento di spazi di spettacolo finalizzati ad accogliere iniziative che valorizzino la cultura e l'integrazione dei popoli in ambito musicale nel territorio;
- occuparsi dell'organizzazione, dell'allestimento e della gestione di progetti con orchestre e gruppi musicali di fama sia nazionale che internazionale;
- promuovere e organizzare la gestione di stage, corsi, concorsi, premi e borse di studio e percorsi formativi con l'eventuale produzione di materiale didattico, in particolare della musica jazz e in generale;
- avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alla programmazione e alla gestione del bene comune in ambito artistico e culturale;
- creare blog di informazione e promuovere campagne di comunicazione innovative anche tramite i canali web social;

L'esecuzione di parte delle attività potrà essere affidata a terzi, garantendo la tutela dell'immagine della Fondazione e delle manifestazioni dalla stessa organizzate e gestite.

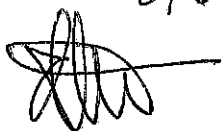
ART.5-ATTIVITA' DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

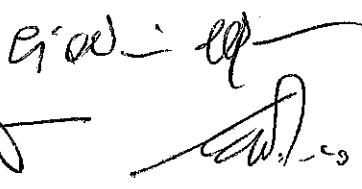
La Fondazione può svolgere in via secondaria e strumentale anche attività diverse da quelle di interesse generale suindicate, individuate dal Consiglio di Amministrazione, in aderenza ai criteri e ai limiti stabiliti dal decreto indicato nell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e tenendo conto dell'insieme delle risorse impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse volontarie e gratuite.

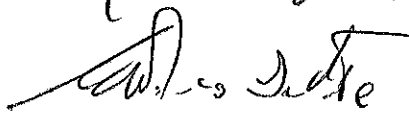
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l'altro:

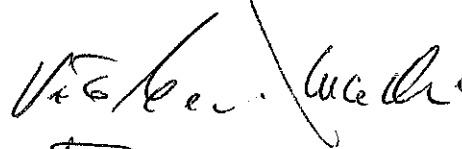
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o a qualsiasi titolo posseduti o detenuti;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- partecipare ad associazioni, fondazioni enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

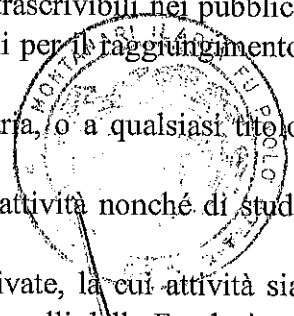
Marco Sime
M. Sime



Giovanni




Roberto




- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di produzione e commercializzazione di beni e servizi, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo web;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- stipulare contratti di mantenimento, istituire vincoli di destinazione sui beni, trust;
- per la promozione delle proprie attività, la Fondazione potrà produrre, distribuire e vendere gadget e qualsiasi altra forma di merchandising.

ART.6-DELEGAZIONI

Per il migliore raggiungimento degli scopi statuari possono essere costituite e soppresse, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sezioni periferiche, denominate "Delegazioni" (principali e/o aggregate alle principali), dislocate sul territorio nazionale.

E' di competenza del Consiglio di Amministrazione disciplinare il funzionamento e l'organizzazione delle Delegazioni mediante appositi regolamenti, nonché nominare i relativi delegati disciplinandone le funzioni, i poteri, le deleghe e l'eventuale retribuzione.

ART.7-PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Spetta al Consiglio di amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.

Il patrimonio iniziale della Fondazione è quello risultante dalla trasformazione dell'Associazione Bologna in Musica attestato nella relazione giurata di stima allegata al relativo verbale di trasformazione, utile ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica e comunque non inferiore a euro 30.000,00= (*trentamila/00*), limite previsto dall'art.22 comma 4 del Codice del Terzo Settore D.Lgs.117/2017.

Esso potrà inoltre essere incrementato da:

- conferimenti in denaro o di beni, materiali o immateriali, mobili e immobili, eredità, elargizioni, legati e donazioni o lasciti testamentari destinati all'incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali;
- beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione;
- fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione espressamente destinati al Fondo di dotazione.

Se il patrimonio minimo scende al di sotto di 30.000, in conseguenza di perdite, il Presidente nonché gli amministratori devono senza indugio deliberare una delle seguenti soluzioni:

- ricostituzione del patrimonio minimo;
- trasformazione
- prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta
- fusione
- scioglimento

Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:

- le rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- i contributi e i finanziamenti di privati o di società private;
- le elargizioni di enti e privati;

- le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione e da quelle derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale;
- proventi da raccolta fondi effettuata anche in forma organizzata e continuativa;
- i contributi e i finanziamenti dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, di Enti o istituzioni pubbliche, private o del Terzo Settore, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- i contributi di organismi Europei e Internazionali;
- conferimenti in denaro, elargizioni, donazioni o lasciti in natura o in denaro e ogni altra entrata non espressamente destinati all'aumento del patrimonio;
- ogni altra entrata o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, effettuati dai Partecipanti, Sostenitori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al Fondo di dotazione;
- i rimborsi, i corrispettivi, i ricavi o le entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzione o in accreditamento e non solo, per l'esercizio delle attività istituzionali;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

ART.8-ENTRATE E RACCOLTA FONDI

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione può disporre delle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale indicate nell'art.4 del presente Statuto, dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art.5 nei limiti ivi indicati e da raccolte fondi di cui al presente articolo, finalizzate al finanziamento delle proprie attività di interesse generale, nonché dalle erogazioni liberali e dai contributi, da chiunque provenienti, destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs.117/2017. Le attività di raccolta fondi sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente Statuto, e sono effettuate anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La Fondazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART.9-MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- 1- Partecipanti
- 2- Sostenitori

Tutti i membri hanno parità di diritti e di doveri nei confronti della Fondazione che è organizzata secondo l'assenza di discriminazione fra le persone, che sono tenute ad un comportamento sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno tre giorni; l'esame avverrà



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Piero', 'V.P.', and 'L. C. u.'.

presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

9.1- PARTECIPANTI

Sono Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, Enti pubblici o privati, comprese Istituzioni aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a contribuire, su base pluriennale, alla vita della medesima, alla realizzazione dei suoi scopi e all'incremento del suo patrimonio, nelle forme, nella misura, nelle scadenze e negli importi minimi determinati dal Consiglio di Amministrazione anche tramite apposito Regolamento, mediante apporto di denaro, di beni materiali o immateriali, di prestazioni d'opera o di qualsiasi altro elemento suscettibile di valutazione economica.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.1.1- PARTECIPANTI ONORARI

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare dei Partecipanti "Onorari" senza alcun versamento di contributi, tra le persone ritenute particolarmente meritevoli per la loro attività svolta nell'ambito degli scopi e delle attività generali della Fondazione e comunque nell'ambito della cultura e dell'impegno sociale. Può essere nominato un solo Partecipante onorario all'anno. La nomina di Partecipante onorario è vitalizia.

9.2- SOSTENITORI

Assumono la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione di progetti specifici e dei suoi scopi statuari, mediante:

- conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- conferimenti di beni materiali o immateriali;
- conferimenti di servizi o attività professionali di particolare rilievo, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

Coloro che concorrono a qualsiasi titolo al patrimonio o al fondo di gestione della Fondazione non possono rivendicare diritti sulle prestazioni erogate e sul patrimonio. La perdita della qualità di Sostenitore non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferito o delle prestazioni erogate.

9.3- DECADENZA E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione dei suoi membri sull'espulsione dei Partecipanti, e sull'esclusione dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Nel caso di espulsione dei Partecipanti ed esclusione dei Sostenitori, il Consiglio di Amministrazione dà comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione e assegnando termine per l'inoltro di memorie e controdeduzioni; scaduto il termine assegnato il Consiglio di Amministrazione valuta l'eventuale documentazione pervenuta e assume la decisione definitiva.

I Partecipanti e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. L'eventuale recesso da parte dei Partecipanti e dei Sostenitori dovrà essere comunicato per iscritto alla Fondazione con preavviso di novanta giorni, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione. Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il Consiglio di Amministrazione verifica la possibilità di risolvere o rimuovere le ragioni del recesso e ne dà comunicazione al soggetto interessato; ove questi confermi la decisione di recedere, il recesso si intende definitivo a decorrere dal novantunesimo giorno dalla data della comunicazione iniziale.

ART.10-ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- 1- Consiglio di Amministrazione
- 2- Assemblea dei Partecipanti (se istituita)
- 3- Presidente
- 4- Vicepresidente (se nominato)
- 5- Tesoriere
- 6- Organo di Controllo

10.1-CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

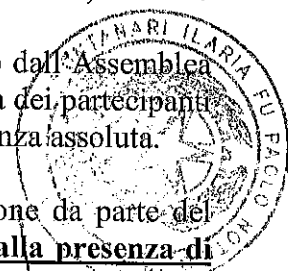
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione (detto anche Cda), costituito da un numero di componenti non inferiore a 5 e non superiore 9 compreso il Presidente, come segue:

- i componenti vengono nominati nell'Atto di Costituzione, rimangono in carica per tre anni, scadono con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di carica e sono rieleggibili;
- Un componente, il quale dura in carica tre anni ed è rieleggibile, viene nominato dall'Assemblea dei Partecipanti di cui all'art.10.2 (se istituita) ed eletto con delibera dell'Assemblea dei partecipanti alla presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e voto favorevole a maggioranza assoluta.

I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati per cooptazione da parte del Consiglio in carica che in proposito delibererà con votazione favorevole dei 4/5 alla presenza di tutti i suoi membri. I componenti cooptati dal Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi durano in carica fino alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla loro nomina.

Per essere eletti e mantenere la carica di componente del Consiglio di Amministrazione è necessario che i candidati e i suoi componenti, non siano stati:

- dichiarati interdetti, inabilitati, falliti;



Marco Scucchi

*G. ed. - ely -
Bettina*

*V. B. Ferr. Lucch.
C. e. L. de*

- condannati a una pena, anche temporanea, che importi interdizione dai pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Costituiscono cause di decadenza dalla carica di consigliere oltre che la perdita dei requisiti di eleggibilità di cui al comma precedente, la morte, l'impedimento permanente o le dimissioni. Può costituire altresì causa di decadenza dei consiglieri, a giudizio del Consiglio medesimo, la non partecipazione ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio. Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio di Amministrazione, con **votazione favorevole dei 4/5 alla presenza di tutti i suoi membri**, può decidere sulla decadenza di uno dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente. Nel caso di decisione di decadenza, viene data comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento, indicandone le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione e assegnando un termine di trenta giorni per l'inoltro di memorie e controdeduzioni; scaduto il termine assegnato il Consiglio di Amministrazione valuta l'eventuale documentazione pervenuta e assume la decisione definitiva. In tutti i casi in cui durante il mandato venga dichiarato decaduto in via definitiva un componente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente o in alternativa il Vicepresidente o il membro più anziano del Cda, provvederà entro trenta giorni a convocare una seduta del Consiglio di Amministrazione che valuterà in base al numero di componenti rimasti in carica la sostituzione per cooptazione di un nuovo componente del Cda. Nel frattempo, si considereranno prorogati i poteri del Consigliere decaduto, limitatamente all'ordinaria amministrazione. Qualora venisse a mancare, per morte, impedimento permanente o per dimissioni un componente del Consiglio di Amministrazione, compete ai restanti componenti in carica provvedere per cooptazione e con delibera alla sua sostituzione.

10.1.1- POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza. In particolare:

- redige e approva i programmi e gli obiettivi che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- predispone e approva ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione;
- delibera annualmente in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva il bilancio sociale;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- delibera sull'ammissione dei Partecipanti;
- nomina tra i suoi componenti o anche tra persone esterne che con l'apporto della propria professionalità, competenza ed esperienza, siano in grado di contribuire al perseguimento dei fini istituzionali il Presidente della Fondazione ed eventualmente il Vicepresidente;
- nomina tra i suoi componenti un Tesoriere
- nomina e revoca i Delegati nonché ne attribuisce i poteri e disciplina il funzionamento delle Delegazioni mediante appositi regolamenti;
- nomina uno o più Direttori Artistici anche tra persone esterne al Consiglio stesso in base ai progetti e alle manifestazioni artistico-culturali della Fondazione determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico, gli eventuali compensi e gli elementi del contratto secondo quanto previsto dall'articolo 16 e nei limiti previsti in particolare all'articolo 8 del Codice del Terzo Settore;
- ha facoltà di nominare anche tra persone esterne al Consiglio stesso un Presidente Onorario, scelto tra persone particolarmente meritevoli, le quali si sono distinte nell'ambito sociale, culturale e musicale con particolare attenzione alla cultura e alla musica jazz. Il Presidente Onorario, dura in carica 5 anni, è rieleggibile e ha diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio di Amministrazione, pur essendo privo del diritto di voto.
- nomina determinandone il compenso, l'Organo di Controllo anche monocratico, il Revisore legale o la Società di Revisione;

- autorizza il rilascio di prestiti a breve termine nei limiti del patrimonio, al solo fine di consentire sotto qualsivoglia forma, l'anticipata disponibilità di contributi accertati, sia pubblici che privati, a favore della Fondazione;
- autorizza il rilascio di prestiti a medio e lungo termine, per favore lo sviluppo di progetti più duraturi e far fronte ad investimenti anche di immobili per lo sviluppo delle attività esistenti o di nuove attività della Fondazione;
- delibera sulle modalità e le strutture da supportare per la realizzazione delle manifestazioni nel caso in cui la Fondazione decida di non provvedere direttamente;
- nel caso di diminuzione delle risorse previste nei budget approvati per le singole manifestazioni, conseguente a eventi imprevedibili e/o dovuti a cause di forza maggiore, il Consiglio può disporre l'utilizzo del patrimonio, determinandone l'entità, con l'obbligo di provvedere al ripristino del fondo di dotazione entro l'esercizio successivo;
- delibera eventuali modifiche statutarie anche in merito a integrazioni delle attività da svolgersi secondo quanto previsto dall'art.5 comma 2 del D.Lgs.117/2017, **votazione favorevole dei 4/5 alla presenza di tutti i suoi membri**. Le modificazioni dello Statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel RUNTS ai sensi dell'art.22 c.6 del Codice del Terzo settore.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio di Amministrazione, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli amministratori, fermo restando agli stessi la responsabilità per gli atti compiuti;
- delibera in merito allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione e alla scissione della Fondazione;

Il Consiglio di Amministrazione svolge ogni ulteriore compito a esso affidato dal presente Statuto.

10.1.2- DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione che lo presiede ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, o dall'organo deputato alla Revisione legale se distinto dall'Organo di Controllo. La richiesta, inviata con lettera inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, o comunque con altri mezzi idonei ad assicurare la tempestività dell'informazione nonché la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio e per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario. Nei soli casi di necessità e urgenza il Consiglio d'Amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e atto a deliberare, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera **con voto favorevole a maggioranza dei presenti**. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in assenza di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con presenza da remoto, alle condizioni previste dal successivo articolo 12. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato all'inizio di ogni riunione.

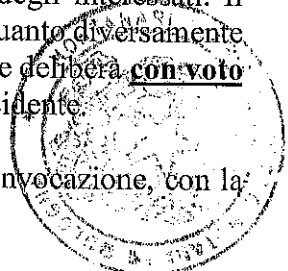
Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici. Le

Handwritten signature: Carlo Scerif

Handwritten signature: Cioè il...

Handwritten signature: Vito Ben...

Handwritten signature: [illegible]



deliberazioni vengono riportate sul libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

10.1.3-CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. In ogni caso è data facoltà al Consiglio di Amministrazione di deliberare la corresponsione di compensi annui al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti del Consiglio investiti di particolari deleghe e incarichi, sentito il parere dell'organo di controllo, entro i limiti stabiliti dalla legge e in particolare dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione all'assolvimento dell'incarico.

I componenti del Cda, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, rispondono nei confronti della Fondazione, dei creditori e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

I membri del Consiglio di amministrazione sono responsabili verso la Fondazione secondo le norme del mandato ai sensi dell'art.18 del Codice civile. È però esente da responsabilità colui il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

In ogni caso per le obbligazioni della Fondazione ne risponde soltanto la Fondazione stessa con il suo patrimonio ai sensi dell'articolo 22 c. 7 del Codice del Terzo settore.

10.2- ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 9.1 del presente Statuto, è facoltà degli stessi costituire l'Assemblea dei partecipanti, i cui membri sono tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea dei Partecipanti:

- nomina un (1) componente del Consiglio di Amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con lettera inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, o comunque con altri mezzi idonei ad assicurare la tempestività dell'informazione nonché la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche videoconferenza, alle condizioni previste dal successivo articolo 12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato nella seduta.

10.2.1- DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Partecipanti iscritti nel Libro dei Partecipanti e delibera con il voto favorevole a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza semplice.

10.3- PRESIDENTE

Il Presidente viene nominato per cooptazione con delibera del Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri o anche scelto tra le persone che, con l'apporto della propria professionalità, competenza ed esperienza, siano in grado di contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione **con voto favorevole dei 4/5 (quattro/quinti) alla presenza di tutti i suoi membri.**

Il Presidente dura in carica tre anni (se nominato in corso di mandato del CdA, decade con lo scioglimento per rinnovo dello stesso CdA) ed è rieleggibile e comunque mantiene le sue funzioni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'anno di scadenza del mandato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione con facoltà di nomina di avvocati e di procuratori delle liti, svolge le funzioni indicate nel presente Statuto. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede, con diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione;
- convoca e presiede senza diritto di voto l'Assemblea dei Partecipanti (se istituita);
- firma e cura l'esecuzione degli atti deliberati dagli organi della Fondazione;
- svolge compiti propositivi e di stimolo dell'attività degli organi collegiali cui partecipa;
- vigila sull'andamento generale della Fondazione, sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sull'applicazione dello Statuto e dei regolamenti;
- agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni;
- ha il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti;
- esercita le funzioni allo stesso delegate dal Consiglio di Amministrazione.

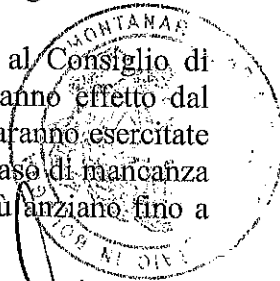
Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Le dimissioni dall'incarico di Presidente devono essere comunicate per iscritto al Consiglio di Amministrazione, all'Organo di Controllo e al Vicepresidente (se nominato) e hanno effetto dal momento della ricezione di tutti i componenti indicati. In tal caso le sue funzioni saranno esercitate dal Vicepresidente (se nominato) fino a regolare scadenza del mandato ovvero, in caso di mancanza o impedimento anche di questi, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano fino a nuova nomina che avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma.

10.4- VICEPRESIDENTE (se nominato)

Il Vicepresidente viene nominato per cooptazione con delibera del Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri ed ha funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione **con voto favorevole dei 4/5 (quattro/quinti) alla presenza di tutti i suoi membri.** Di fronte ai terzi, la firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi,



Handwritten signatures at the bottom of the page:
- *Marco Sorian*
- *Cisari*
- *Valerio Galli*
- *Luigi*

compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Il Vicepresidente dura in carica 5 anni ed è rieleggibile e comunque mantiene le sue funzioni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'anno di scadenza del mandato.

10.5 - TESORIERE

Il Tesoriere viene nominato per cooptazione con delibera del Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri e cura l'amministrazione finanziaria della Fondazione.

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio di Amministrazione **con voto favorevole dei 4/5 (quattro/quinti) alla presenza di tutti i suoi membri.**

Il Tesoriere ha le seguenti funzioni:

- ha in consegna i beni della Fondazione, compresa la cassa sociale;
- cura la contabilità;
- redige l'inventario annuale dei beni;
- redige il bilancio d'esercizio consuntivo alla fine dell'anno solare e quello preventivo per il nuovo anno da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- redige il bilancio sociale da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, anche con firma libera e disgiunta, in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

Il Tesoriere dura in carica 5 anni (se nominato in corso di mandato del CdA, decade con lo scioglimento per rinnovo dello stesso CdA) ed è rieleggibile e comunque mantiene le sue funzioni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'anno di scadenza del mandato.

10.6- ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo della Fondazione, nella forma di componente singolo o organo collegiale di tre membri più eventualmente due supplenti e, in questo caso ne nominano anche un Presidente.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti e comunque da chi presiede l'organo.

I membri dell'Organo di Controllo rimangono in carica per tre anni, salvo dimissioni o decadenza, e scadono con l'approvazione del bilancio del quinto esercizio di carica. La cessazione dell'Organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo è stato ricostituito. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un membro dell'Organo di controllo, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi membri restano in carica fino al prossimo Consiglio di Amministrazione, il quale deve provvedere alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari all'integrazione dell'Organo di controllo. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino al prossimo Consiglio di Amministrazione dal membro più anziano. Se con i membri supplenti non si completa l'Organo di controllo, deve essere convocato un Consiglio di Amministrazione affinché provveda all'integrazione dell'Organo stesso. In tema di cause di ineleggibilità e decadenza, ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231,

qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo è chiamato ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10.7- REVISORE LEGALE

Nei casi previsti dalla Legge ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.117/2017 o qualora sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, viene nominato un Revisore Legale dei conti, in forma monocratica o collegiale o una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il Revisore legale dei conti o i membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno della Fondazione.

ART.11-COLLABORATORI, DIPENDENTI E VOLONTARI

La Fondazione può assumere dipendenti, stipulando contratti di lavoro secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi. I salari o stipendi corrisposti saranno fissati nei limiti e nel rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi di cui all'art.51 del D.Lgs.81/2015 e s.m.i.

La Fondazione può avvalersi di collaboratori esterni in autonoma occasionale e professionale, stipulando con loro contratti ed assicurazioni, al fine del raggiungimento degli scopi statutari.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, in conformità a quanto previsto dall'art.17 D.Lgs.117/2017 o dalle norme in materia.

ART.12-MODALITA' RIUNIONI DA REMOTO

Le assemblee possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti audio-video o anche solo audio collegati da remoto, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri;
- siano presenti nello stesso luogo nel quale la riunione di ritiene svolta, il Presidente e il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.



[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including 'Montanari', 'Esad - ref', and 'Ugo Montanari'.]

- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione tenuta in forma totalitaria) i termini e le modalità di collegamento dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

ART.13-BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare e si estende dal 1 gennaio al 31 dicembre. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività secondarie nella relazione di missione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d'esercizio, che deve essere depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio o nel diverso termine disposto per legge.

Qualora la Fondazione rilevi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite pro-tempore stabilito per legge, dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili, le ipotesi contemplate nell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle sue attività istituzionali statutariamente previste.

ART.14-BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del D.Lgs.117/2017, qualora la Fondazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro verrà redatto il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'Ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno e depositato entro il 30 giugno dell'anno successivo il periodo di chiusura dell'esercizio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato sul proprio sito internet.

ART.15-LIBRI SOCIALI

La Fondazione è dotata dei seguenti libri

- a) Libro dei Partecipanti
- b) Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- c) Libro delle adunanze e deliberazioni dei Partecipanti
 - d) Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo ed eventuali altri organi sociali
- I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti dal Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera c) e d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I partecipanti e i Sostenitori hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ART.16-ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE (RUNTS)

La Fondazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117 /2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di Ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

ART.17-ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si estingue, secondo le modalità dell'art. 27 del Codice Civile, con delibera del Consiglio di Amministrazione **con voto favorevole dei 4/5 (quattro/quinti) alla presenza di tutti i suoi membri**, quando:

- a) gli scopi istituzionali di cui all'articolo 3 dello Statuto sono esauriti o divenuti impossibili o di scarsa utilità;
- b) il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- c) non è possibile trasformazione.

Il Consiglio di Amministrazione può procedere, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo delibera del Consiglio di Amministrazione, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in ottemperanza a quanto prescritto all'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Il liquidatore dovrà acquisire il parere dell'organo di controllo.

ART.18-CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore D.Lgs.117/2017, del Codice Civile ed alle altre disposizioni a norme di legge vigenti o che saranno emanate in materia.



Ad. De Leo
Espr. eff.

VR Ken. Luc. CR.

mauro leni

B. Am.

[Signature]

